

TI_GERICHTE 60.2022.70 vom 29. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.70

FR: TI_GERICHTE 60.2022.70 du 29 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2022.70 del 29 aprile 2022

Regeste

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha sequestrato il suo telefono cellulare. richiesta di porre i sigilli. procedura di dissigillamento. ricevibilità del gravame

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2

. 2.1. Si deve anzitutto determinare la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul gravame presentato contro l'ordine 22.2.2022 del magistrato inquirente, che disponeva il sequestro del telefono cellulare rispettivamente della copia forense del medesimo, che è stata posta sotto sigilli in seguito alla richiesta di RE 1.

E. 2.2.1

L'art. 246 CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all'elaborazione e all'archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in apparecchi per il trattamento o l'immagazzinamento di dati (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1141).

E. 2.2.2

Il detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l'autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142), istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP n. 2). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di utilizzabilità (“ ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot ”) della prova sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL,

op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 248 CPP n. 2). Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2), sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248 cpv. 1 CPP).

E. 2.2.3

Secondo la giurisprudenza (decisioni TF 1B_102/2020 dell'8.3.2021 consid. 1.1.; 1B_389/2019 del 16.1.2020 consid. 2.1.; DTF 144 IV 74 consid. 2.4.) il procuratore pubblico, se vuole esaminare dati contenuti in un telefono cellulare fisicamente trattenuto, deve procedere con la procedura di dissigillamento qualora l'interessato chieda la messa sotto sigilli dell'apparecchio.

E. 2.2.4

Se l'autorità non presenta entro venti giorni [termine imperativo (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ma: DTF 139 IV 246 consid. 3.3.)] una domanda di dissigillamento [che deve essere motivata (decisione TF 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 2.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).

E. 2.2.5

In applicazione dell'art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese [termine d'ordine (decisioni TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.; 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 3.2.; 1B_332/2013 del 20.12.2013 consid. 6.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell'ambito della procedura preliminare [che si attiene al principio dell'utilità potenziale degli atti (decisione TF 1B_180/2019 dell'11.9.2019 consid. 2.1.)]; b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

E. 2.2.6

L'apposizione dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (decisione TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 6). Un parallelo reclamo secondo l'art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non è ricevibile. Spetta infatti al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisione TF 1B_487/2020 del 2.11.2020 consid. 3.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi, che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010 dell'8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza, deve

pronunciarsi, secondo la giurisprudenza, per ragioni di economia procedurale e non solo, su tutte le censure contro il provvedimento (decisione TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2./3.4.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40). Il giudice del dissigillamento si deve perciò esprimere su censure inerenti alla mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura, all'illiceità dell'ordine (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61) oppure al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.4.). Il reclamo ex art. 393 CPP entra in considerazione soltanto se le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2.; 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.1.2.) o se il procuratore pubblico rifiuta di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l'esclusione – di fatto e nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice (decisione TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.). Al momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro; la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo l'esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 62).

E. 2.3

Nel corso dell'interrogatorio 22.2.2022, ritenuto che – a giudizio dell'interrogante – si imponeva il sequestro del telefono cellulare di RE 1, quest'ultimo – tramite il suo legale – ha acconsentito a che la polizia ne effettuasse una copia forense; ha domandato che essa venisse posta sotto sigilli. Come anticipato, dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il segretario giudiziario ed il procuratore pubblico in merito al momento in cui procedere alla cernita, in presenza dell'imputato, di quanto contenuto nella copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al magistrato inquirente il legale ha indicato, in particolare, che: “ In occasione del verbale 22.02.2022 è stato chiesto il suggellamento della copia forense. L'imputato non ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files contenuti nella copia forense suggellata, procedura che permette eventualmente di evitare all'Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento. Per questo motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra conversazione telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla CRP contro la misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la difesa di RE 1 mantiene la misura di suggellamento sull'integrale copia forense, rifiutando quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la propria posizione nell'eventuale procedura di dissuggellamento dinnanzi al GPC. Ne consegue che domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto annullato .” (AI 60). Il pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di cernita concordato per quel giorno. In queste circostanze, ritenuto che la copia forense del telefono cellulare di RE 1 è sotto sigilli come da lui postulato, in considerazione della finalità della procedura dei sigilli, ovvero la tutela della sfera segreta e della sfera privata da ingiustificati interventi statali, al caso concreto è applicabile questa procedura, che prevale sul reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP. L'impugnativa deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile.

E. 3

Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.